

Circol@re nr. 12 del 5 MAGGIO 2017

COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI SOLO CON ENTRATEL O FISCO ON LINE (per i contribuenti titolari di partita IVA)

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

A seguito dell'entrata in vigore del DL 50 del 24.4.2017, i **titolari di partita IVA devono utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**, prima previsti solo in caso di compensazione dei crediti IVA (annuali o trimestrali) per un importo superiore a 5.000 euro annui e di presentazione di modelli F24 "a zero", **in relazione a tutte le compensazioni** dei suddetti crediti. Per effetto delle modifiche all'art. 37 comma 49-bis del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), tale regime viene, altresì, **esteso ai crediti relativi alle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e ai crediti d'imposta** da indicare nel **quadro RU** della dichiarazione dei redditi.
Con riferimento alla **decorrenza delle modifiche normative**, le stesse **sono entrate in vigore il 24 aprile 2017**, medesimo giorno della pubblicazione del DL 50/2017 in Gazzetta Ufficiale.
In assenza di un regime transitorio, ne deriva quindi che i contribuenti debbano già applicare le nuove disposizioni.

PREMESSA

In generale, i modelli F24 possono essere presentati:

- in **formato cartaceo**, presso gli sportelli bancari, postali o degli Agenti della riscossione;
- oppure **mediante modalità telematiche**.

In relazione alla tipologia di contribuente o al contenuto dei modelli, è **però obbligatorio utilizzare determinate modalità di presentazione telematica**.

SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

Per i **soggetti non titolari di partita IVA**, l'art. 11, co. 2 del DL 66/2014, a decorrere dall'1.10.2014, ha limitato, di regola, **la presentazione dei modelli F24 cartacei presso banche**, uffici postali o Agenti della Riscossione a quelli che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- **non contengono crediti utilizzati in compensazione;**
- **le somme da versare non superano complessivamente i 1.000,00 euro.**

L'art. 7-quater, co. 31, del DL 193/2016 ha **ripristinato, a decorrere dal 3.12.2016, la possibilità di presentare i modelli F24 in formato cartaceo, con un saldo finale di qualunque importo, purché non siano stati utilizzati crediti in compensazione**. Tali modalità telematiche possono comunque **essere utilizzate facoltativamente**, in alternativa alla presentazione cartacea ove ancora ammessa.

Sono rimaste, invece, in essere tutte le restanti limitazioni previste dalla norma. In particolare:

- **i modelli F24 il cui saldo finale**, per effetto delle compensazioni effettuate, **sia di importo pari a zero**, devono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 *on line*", "F24 *web*" o "F24 cumulativo"), e questo indipendentemente dal possesso della partita IVA. Non è quindi possibile presentare i **modelli F24 "a zero"**:
- ✓ in **formato cartaceo presso gli sportelli bancari**, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione, qualora si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA;
 - ✓ **in via telematica**, avvalendosi dei sistemi di *home banking* messi a disposizione dalle banche, dalle Poste o da altri prestatori di servizi di pagamento, da parte dei contribuenti sia titolari che non titolari di partita IVA;
- **per i Modelli F24 con saldo a debito e compensazioni**, ossia i modelli F24 contenenti uno o più crediti utilizzati in compensazione e **saldo finale maggiore di zero**, resta fermo l'obbligo, per tutti i contribuenti (titolari o meno di partita IVA), della presentazione **esclusivamente in via telematica**, avvalendosi:
- ✓ dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
 - ✓ dei sistemi di *home banking* messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA

I **soggetti titolari di partita IVA** sono tenuti, di regola, **ad effettuare i versamenti con il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche**, direttamente o tramite intermediari abilitati, sulla base delle seguenti procedure (art. 37 co. 49 del DL 223/2006).

Procedura	Descrizione
F24 <i>on line</i>	Vi hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del " <i>pincode</i> " di abilitazione. Per poter effettuare i pagamenti F24 online occorre essere registrati ai servizi telematici dell'Agenzia (Entratel o Fisconline) ed essere titolari di un conto corrente presso una delle banche che hanno stipulato con l'Agenzia delle Entrate un'apposita convenzione .
F24 <i>web</i>	Consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare sul proprio computer alcun software ; il pagamento avviene con un "ordine di addebito" sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell'Agenzia delle Entrate. Per accedere al servizio web è necessario registrarsi ai servizi telematici (Entratel o Fisco on line)
F24 cumulativo	È riservato agli intermediari abilitati ad Entratel (escluse le società del gruppo), per effettuare telematicamente i versamenti dei propri clienti, con addebito: → sui relativi conti correnti ; → ovvero sul proprio conto corrente .
Home banking	Si tratta dei sistemi di <i>home/remote banking</i> : → collegati al circuito CBI (<i>Corporate Banking</i> Interbancari) del sistema bancario o altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste Italiane S.p.A.; → messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) diversi dalle banche (es. Istituti di pagamento e di moneta elettronica, iscritti all'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia), a seguito di apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

In questo contesto si inserisce il novellato **art. 3, co. 3 del DL 24.4.2017 n. 50, in vigore dal 24.4.2017**, che modificando l'art. 37, co. 49-bis, del DL 223/2006, ha stabilito che, **in relazione ai soggetti titolari di partita IVA, l'obbligo di presentare i modelli F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** ("F24 on line", "F24 web" o "F24 cumulativo") riguarda:

- i **crediti relativi alle imposte sui redditi** (IRPEF e IRES) e alle **relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e all'IVA**;
- **senza limiti di importo**.



In precedenza, l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, al fine di poter effettuare i previsti controlli, si applicava solo alla compensazione dei crediti IVA (annuali o trimestrali) per importi superiori a 5.000,00 euro annui (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 21.12.2009).

Per effetto delle modifiche all'art. 37 comma 49-bis del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), tale regime viene, altresì, esteso ai **crediti relativi alle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi**.



Conseguentemente, i contribuenti titolari di partita IVA non possono quindi più avvalersi dei sistemi di home banking messi a disposizione dalle banche, dalle Poste o da altri prestatori di servizi di pagamento, in relazione alla compensazione dei:

- **crediti IVA (annuali o trimestrali) per importi fino a 5.000,00 euro annui**;
- **crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP**.

Ricordiamo, infine, come precisato nelle **circolari dell'Agenzia delle entrate n.30/E/2006 e n.27/E/2014, che viene meno l'obbligo di presentazione telematica dei modelli F24** nei seguenti casi:

- ✓ **F24 predeterminati**: si tratta dei contribuenti destinatari di F24 precompilati inviati direttamente dagli enti impositori (Agenzia delle Entrate, Comuni, etc). Tali contribuenti possono presentare il modello cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;
- ✓ **contribuenti impossibilitati a utilizzare conti correnti**. Si tratta per esempio di contribuenti protestati oppure curatori fallimentari, ecc.;
- ✓ **agricoltori esonerati** a norma dell'**articolo 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972**;
- ✓ **contribuenti che hanno cessato la partita IVA e che devono** eseguire i residuali versamenti di imposte, contributi e premi, relativi all'ormai cessata attività;
- ✓ **contribuenti beneficiari di crediti agevolati fruibili esclusivamente presso i concessionari della riscossione**. Si tratta di quei contribuenti, titolari di partita IVA, che hanno diritto ad agevolazioni fiscali che possono essere esercitate solo presso i concessionari della riscossione possono utilizzare il modello F24 cartaceo;
- ✓ **eredi di titolari di partita IVA**. In questo caso è ammesso il versamento con modalità non telematiche per i soli adempimenti, eseguiti dagli eredi di titolare di partita IVA, concernenti la liquidazione dell'attività del *de cuius*;
- ✓ **affitto di azienda da parte dell'imprenditore individuale che avendo** sospesa la partita IVA può effettuare i versamenti con F24 cartaceo.

Modalità di presentazione del modello F24 a decorrere dall'24.04.2017

		Modello cartaceo	Servizi telematici dell'agenzia delle entrate <i>(F24 on line, F24 web, F24 cumulativo)</i>	Home banking o remote banking
TITOLARI DI PARTITA IVA	Versamenti con F.24 senza compensazioni.	NO	SI	SI
	Versamenti con F.24 con compensazioni che NON evidenzino un saldo pari a zero	NO	SI	NO
	Versamenti con F.24 che evidenzino un saldo pari a zero	NO	SI	NO
NON TITOLARI DI PARTITA IVA Deleghe che, per effetto di compensazioni effettuate, risultano con un saldo finale di importo positivo	Si possono presentare solo con i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa	NO	SI	SI
NON TITOLARI DI PARTITA IVA Deleghe che per effetto di compensazioni effettuate, risultano con un saldo finale pari a zero	Si possono presentare solo con i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).	NO	SI	NO
NON TITOLARI DI PARTITA IVA Deleghe (senza compensazioni) il cui saldo finale è a debito indipendentemente dall'entità dell'importo indicato nella delega	Si può presentare la delega anche in modalità cartacea , presso Banche/Poste. In questo caso rimane comunque sempre valida la possibilità di presentare anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).	SI	SI	SI

AVVISO IMPORTANTE

Lo Studio invita i **sigg. Clienti titolari di partita IVA** che provvedevano al pagamento diretto dei modelli F24 tramite home banking e **che intendano avvalersi del servizio offerto dallo Studio**, a voler comunicare **entro e non oltre il giorno 10 maggio 2017**, le coordinate bancarie "codice IBAN" da utilizzare per il pagamento di detti **modelli in scadenza al 16 maggio 2017**, poiché ribadiamo **tali modelli non potranno più essere pagati con le precedenti modalità**.

Diversamente, **qualora i Sigg. Clienti intendano pagare autonomamente i modelli F24, dovranno obbligatoriamente, entro la scadenza del pagamento del 16 maggio 2017, accreditarsi e dotarsi dei servizi "Fisco on-line" o "F24 web" o "F24 cumulativo"**.

*Si pone in evidenza che **non si tratta di una scelta ma di un obbligo** introdotto dal citato Decreto Legge.*

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

